



Città di Albisola Superiore
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __.03.2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1	6
Ambito e finalità del regolamento.....	6
Articolo 2	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 3	7
Presupposto del canone	7
Articolo 4	8
Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
Articolo 5	8
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 6	9
Tipi di occupazione	9
Articolo 7	9
Occupazioni occasionali.....	9
Articolo 8	10
Occupazioni d’urgenza	10
Articolo 9	10
Istanza e rilascio della concessione	10
Articolo 10	11
Titolarità della concessione e subentro.....	11
Articolo 11	12
Rinnovo, proroga e disdetta	12
Articolo 12	13
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	13
Articolo 13	13
Decadenza ed estinzione della concessione.....	13
Articolo 14	14
Occupazioni abusive	14
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	14
Articolo 15	14
Istanze per i messaggi pubblicitari	14
Articolo 16	16
Tipologie dei mezzi pubblicitari	16
Articolo 17	17
Istruttoria amministrativa	17
Articolo 18	18
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	18
Articolo 19	19

Rinnovo, proroga e disdetta	19
Articolo 20	19
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	19
Articolo 21	20
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	20
Articolo 22	20
Rimozione della pubblicità	20
Articolo 23	20
Le esposizioni pubblicitarie abusive	20
TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	20
Articolo 24	20
Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	20
Articolo 25	21
Determinazione delle tariffe per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee	21
Articolo 26	22
Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee	22
Articolo 27	22
Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	22
Articolo 28	23
Tariffe per le esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee	23
Articolo 29	23
Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee	23
Articolo 30	24
Occupazioni non assoggettate al canone	24
Articolo 31	24
Riduzioni del canone.....	24
Articolo 32	24
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	24
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	25
Articolo 33	25
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	25
Articolo 34	25
Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione	25
Articolo 35	25
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	25
Articolo 36	25
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	25
Articolo 37	26
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	26
Articolo 38	26
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	26

Articolo 39	27
Obblighi, divieti e disposizioni diverse.....	27
Articolo 40	27
Vigilanza e sanzione.....	27
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	27
Articolo 41	27
Modalità e termini per il pagamento del canone	27
Articolo 42	28
Rimborsi e compensazione	28
Articolo 43	29
Accertamenti - Recupero canone	29
Articolo 44	29
Sanzioni e indennità	29
Articolo 45	29
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	29
Articolo 46	30
Autotutela	30
Articolo 47	30
Riscossione coattiva.....	30
Articolo 48	30
Il Funzionario Responsabile	30
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	30
Articolo 49	30
Passi carrabili e accessi a raso	30
Articolo 50	31
Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi	31
Articolo 51	31
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	31
Articolo 52	31
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	32
Articolo 53	32
Attività Edile	32
Articolo 54	32
Attività di propaganda elettorale	32
Articolo 55	32
Occupazione con elementi di arredo.....	32
Articolo 56	32
Esposizione merci fuori negozio	32
Articolo 57	33
Occupazioni per traslochi	33
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	33

Articolo 58	33
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela”	33
Articolo 59	33
Locandine	33
Articolo 60	34
Striscioni e gonfaloni	34
Articolo 61	34
Comunicazione per particolari fattispecie	34
Articolo 62	34
Regime transitorio	34
Articolo 63	35
Disposizioni finali	35
Articolo 64	35
Diritto di consulto	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Albisola Superiore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

Per le occupazioni occasionali di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.

Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree soggette a tutela ambientale, storica, archeologica e architettonica (piazze storiche, complessi monumentali, parchi, ecc.) come definite ai sensi del DLGS 22.1.2004 n° 42 dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi del citato DLGS.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

La domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

L'ente non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 Presupposto del canone

Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 23 del presente regolamento risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dalla sua adozione.

In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica (tramite PEC), salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti in giorni 30 (trenta), dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, l'indicazione dell'indirizzo PEC, se trattasi di attività commerciale, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da ogni documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (planimetria dell'area interessata; disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad

autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, inteso come sottrazione del suolo pubblico all'uso della collettività, a carattere orario, giornaliero, settimanale, mensile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Se le occupazioni sono ricorrenti, periodicamente con le stesse caratteristiche, le concessioni possono essere rilasciate per più annualità.

Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Le concessioni permanenti possono essere rilasciate per un periodo di 10 anni.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione.

Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria, che verrà conclusa entro 30 giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

Il responsabile del procedimento richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del

luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente anche tramite l'eventuale competente Concessionario con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'ente per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dall'ente nonché ogni responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;

- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita richiesta con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

Ove il subentrante non provveda al corretto invio della richiesta nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area dipende da cause di forza maggiore, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico dell'ente.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione con carattere permanente è effettivamente cessata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- Per le occupazioni con carattere temporaneo non sono ammessi rimborsi in caso di cessazione anticipata dell'occupazione di suolo pubblico, prima della scadenza richiesta ed autorizzata.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'ente con le stesse modalità previste dall'art. 5 del Regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

Solo per le occupazioni con carattere permanente, la disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

Solo per le occupazioni con carattere permanente, la disdetta esenta dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore di cui all'art. 10 comma 8 lettera a del presente regolamento.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di

decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 **Occupazioni abusive**

Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

Per la rimozione delle occupazioni abusive la Polizia Municipale, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20 commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 **Istanze per i messaggi pubblicitari**

L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dall'ente. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione

pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo all'ente, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica (tramite PEC), salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della stessa al protocollo dell'ente.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto:

- a) alle disposizioni del Regolamento Edilizio comunale;
- b) al Piano Generale degli impianti pubblicitari fissi, da redigersi e approvarsi da parte della Giunta comunale;
- c) alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
- d) al DLGS 22.1.2004 n° 42 per quanto riguarda le aree soggette a tutela ambientale, storica, archeologica e architettonica come definite dal citato DLGS.

La domanda, redatta su modulo predisposto dall'Ente, deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso e l'indicazione dell'indirizzo PEC, se trattasi di attività commerciale;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre e la sua tipologia;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria:

- n. 1 copia dell'estratto di mappa della zona di interesse con indicazione del punto ove sarà ubicato il mezzo pubblicitario;
- n. 1 copia dell'immagine fotografica del contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
- n. 1 copia dei bozzetti obbligatoriamente a colori relativi al mezzo pubblicitario;
- autodichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità per il periodo autorizzato;
- fotocopia del documento di identità;
- la ricevuta del pagamento delle somme dovute a titolo di spese di istruttoria e diritti di segreteria;
- marca da bollo (per l'atto di autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti, ad esclusione delle insegne di esercizio e delle vetrofanie contenenti gli elementi delle insegne di esercizio, per cui il rinnovo è automatico e tacito.

I detentori di autorizzazioni di mezzi pubblicitari, insistenti o sporgenti su area pubblica o di uso pubblico, preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento, entro dieci anni dalla data del rilascio di tale autorizzazione, devono presentare istanza di rinnovo. Questi mezzi sono sottoposti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.

Qualora i mezzi pubblicitari siano insistenti o sporgenti su area privata e posti alla distanza superiore a 10 ml dal limite esterno della carreggiata stradale pubblica, sono equiparate alle insegne di esercizio e alle vetrofanie contenenti gli elementi delle insegne di esercizio, per cui il rinnovo è automatico e tacito.

Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare all'Ente o al soggetto che gestisce il canone, prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, nel caso di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- locandine;
- distribuzione volantini e altro materiale pubblicitario;
- pubblicità su autoveicoli;
- tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Articolo 16

Tipologie dei mezzi pubblicitari

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano, e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi, le vetrofanie.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, le vetrofanie.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Preinsegna:

la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia d'orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto monofacciale, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione

direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Cartello pubblicitario:

manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Cestino getta rifiuti pubblicitario:

elemento tridimensionale in materiale metallico destinato alla raccolta dei rifiuti con una o più facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Porta biciclette pubblicitario:

elemento tridimensionale in materiale metallico destinato a sorreggere le biciclette in sosta con pannello su palo con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso per luce propria.

Quadro informativo:

elemento bidimensionale in materiale metallico destinato a ospitare pannelli informativi istituzionali del Comune di Albisola Superiore con pannelli laterali finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici su una sola faccia. Può essere luminoso per luce propria.

Orologio con pannello pubblicitario:

elemento tridimensionale in materiale metallico destinato a sostenere orologio pubblico a caratteri alfanumerici con pannello con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso per luce propria.

Pensilina per fermata autobus:

l'elemento tridimensionale in materiale metallico destinato a riparo per passeggeri in attesa alle fermate autobus con pannello luminoso con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Transenna pubblicitaria:

elemento bidimensionale in materiale metallico con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Striscione, locandina e stendardo:

elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia d'attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

L'installazione dei predetti mezzi è consentita nella forma, dimensione e posizionamento prevista:

- nel Regolamento Edilizio Comunale;
- nel Piano Generale degli impianti pubblicitari fissi.

Articolo 17
Istruttoria amministrativa

L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente, da altri servizi dell'Ente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Ente, per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Ente, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Ente;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto;
- g) sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- h) versare il canone alle scadenze previste.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita richiesta di voltura, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione in questione.

Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.

La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Ove il subentrante non provveda al corretto invio della richiesta di voltura, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 19

Rinnovo, proroga e disdetta

Le autorizzazioni hanno validità decennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio e le vetrofanie, che contengono gli elementi delle insegne di esercizio, il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, purché non intervengano variazioni. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato secondo quanto indicato all'art. 15, comma 7 del presente Regolamento.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, cui seguirà comunicazione di presa d'atto da parte dell'ufficio.

La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 20

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.

Se l'installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.

La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 22

Rimozione della pubblicità

La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 23

Le esposizioni pubblicitarie abusive

Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 24

Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;

- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dall' per la sua salvaguardia.

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili per il passaggio di qualsiasi veicolo dalla pubblica via alla proprietà privata. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e dall'art. 46 del suo Regolamento di attuazione e soggetti al pagamento del relativo canone.

Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

L'arrotondamento effettuato all'unità superiore è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti, sia per i passi ed accessi carrabili, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 4 (quattro) categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 25

Determinazione delle tariffe per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee

Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

Le tariffe standard annua e giornaliera in riferimento sono quelle indicate al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione deliberata dal consiglio comunale:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 55 per cento rispetto alla 1a.
- d) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1a

La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 26

Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Per le occupazioni temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 27

Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. La relativa tariffa è differenziata secondo la seguente distinzione:

- a) autoveicoli con portata superiore a 30 quintali;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 30 quintali;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Per i camion vela e veicoli simili la pubblicità conto terzi viene calcolata sviluppando l'area dell'effettiva esposizione pubblicitaria e applicando la tariffa ordinaria a metratura a seconda delle dimensioni.

La pubblicità di cui al presente comma è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Tariffe per le esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee

Le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

Le tariffe standard annua e giornaliera in riferimento sono quelle indicate al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari non si applica la classificazione in categorie, relativamente alle zone, ma l'intero territorio comunale è da considerarsi in categoria 1.

I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 29

Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 90 giorni deve essere applicata la tariffa annuale. Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa prevista per la pubblicità annuale.

Nei periodi di giugno luglio agosto e settembre le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo sono maggiorate del 30% delle tariffe base stabilite dall'allegato "B" al presente regolamento.

Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato "B" in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.;
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del:

- a) 100% per le esposizioni pubblicitarie con superficie inferiore a 5 mq.;
- b) 66% per le esposizioni pubblicitarie con superficie fra 5 e 8 mq.
- c) 50% per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a 8 mq.

Articolo 30 **Occupazioni non assoggettate al canone**

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 della Legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti dal pagamento del canone ai sensi del comma 821 lettera f):

- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci, per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, fioriere;
- le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- i balconi, le verande, i bow window, le mensole, le tende prive di messaggi pubblicitari ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- le occupazioni di suolo pubblico relative alle impalcature per gli interventi di manutenzione, restauro ecc., dei beni architettonici tutelati ai sensi del DLGS 22.1.2004 n° 42;
- occupazioni effettuate con griglie ed intercapedini;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti.

Articolo 31 **Riduzioni del canone**

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di occupazione di suolo pubblico di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio dell'ente viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio dell'ente a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 32 **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura dell'ente o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politiche e ideologiche e anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 34

Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

La superficie massima degli impianti esistenti per le affissioni è quantificata in metri quadrati 205.

La superficie degli impianti esistenti è così ripartita:

- 5% della superficie totale per l'effettuazione di affissione diretta da parte di soggetti privati;
- 30% della superficie totale per l'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque privi di rilevanza economica;
- 65% della superficie totale per l'affissione di manifesti di natura commerciale.

L'ente si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore dell'ente o del concessionario che provvedono alla sua esecuzione.

La delibera di determinazione del canone standard da cui deriva il piano tariffario, articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvato entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è determinata sulla base delle tariffe per esposizioni inferiori e superiori al metro quadrato. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari non si applica la classificazione in categorie, relativamente alle zone.

Il canone è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori ai 50 fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

Il canone è maggiorato del 100% in caso di richieste di affissioni di manifesti costituiti da oltre 12 fogli.

Nel periodo compreso fra il 01/06 ed il 30/09 di ogni anno è applicata la maggiorazione stagionale del 30%.

9. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili fra loro e si applicano sul canone base.

Articolo 36

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto al 50% per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'attività e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 37 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dell'ente da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata, anche per le vie brevi, all'ente o al concessionario del servizio.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e dal pagamento del relativo canone, che sono annotati in apposito registro, redatto in base all'ordine cronologico.

I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario, a cura dell'ente o del concessionario. Qualora tale termine non venga rispettato non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione.

La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia dell'affissione e non comporta alcun rimborso/risarcimento.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno e non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione, su richiesta del committente, l'ente o il concessionario devono mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione. La mancata presentazione della richiesta e/o eventuali reclami comportano l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, l'ente o il concessionario devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico l'ente o il concessionario sono tenuti al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

L'ente o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire, devono darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

L'ente o il concessionario mettono a disposizione per la consultazione al pubblico il piano tariffario e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi, con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.

Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero di manifesti che la durata dell'affissione.

I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 10 giorni da quando pervenuti, sono inviati al macero senza avviso.

Articolo 39 **Obblighi, divieti e disposizioni diverse**

È vietata l'affissione di manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uso destinati.

I manifesti di annunci mortuari, partecipazioni o ricorrenze non possono avere dimensioni superiori a cm 60X42. Tali manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli spazi e negli impianti appositamente riservati. Le imprese di pompe funebri possono affiggere direttamente.

Sono da considerarsi abusive le affissioni effettuate al di fuori degli impianti destinati al servizio. Sono, altresì, da considerarsi abusive le affissioni effettuate direttamente, negli spazi consentiti, ma prive della ricevuta di avvenuto pagamento del canone.

Articolo 40 **Vigilanza e sanzione**

Il concessionario o i Vigili urbani, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Per la rimozione o l'oscuramento del materiale abusivamente affisso, avente il medesimo contenuto, è dovuta all'ente o al concessionario un'indennità pari al canone maggiorato del 50% e relative sanzioni amministrative di cui all'Art. 43 del presente regolamento

Il materiale abusivo rimosso verrà distrutto.

Ai fini della contestazione delle violazioni si applica quanto previsto dall'Art. 45 del presente regolamento.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 41 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione od autorizzazione.

Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 maggio, ad esclusione del primo anno di applicazione del presente regolamento, per il quale la scadenza è fissata al 30 giugno. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate), stabilendone modalità e tempistica.

Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 44 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 42

Rimborsi e compensazione

Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penali o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita per legge

Articolo 43

Accertamenti - Recupero canone

All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti dell'ente o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

L'ente o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 44

Sanzioni e indennità

Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 45

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di

constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 46 **Autotutela**

L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 47 **Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dall'ente o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 48 **Il Funzionario Responsabile**

Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 49

Passi carrabili e accessi a raso

Le occupazioni con passi carrabili e accessi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

I parametri tecnici e l'istruttoria per le autorizzazioni dei passi carrabili sono definiti da apposito Regolamento comunale.

Articolo 50

Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 51

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato uno specifico coefficiente agevolato.

Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 52

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 53

Attività Edile

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 54

Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 55

Occupazione con elementi di arredo

Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 56

Esposizione merci fuori negozio

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Articolo 57

Occupazioni per traslochi

L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 58

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "camion vela"

Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 59

Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 60

Striscioni e gonfalon

L'esposizione di striscioni e gonfalon recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 61

Comunicazione per particolari fattispecie

Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita comunicazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la comunicazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di comunicazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 62

Regime transitorio

Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 63

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

È abrogato il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/94.

È abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Con effetto dalla entrata in vigore del presente regolamento è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dall'ente contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento. Esso sostituisce le norme in precedenza approvate in materia dall'ente.

I previgenti tributi, sostituiti dal presente Canone unico, continuano ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa, di recupero e rimborso dell'ufficio competente.

Articolo 64

Diritto di consulto

Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto all'ente, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di consulto inoltrare per iscritto all'ente, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di consulto in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

La risposta dell'ente, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

In merito alla questione di cui al consulto, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta dell'ente, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI